



SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 247/2020

VISTA la propria precedente Ordinanza n. **236/2020 del 09/10/2020** con la quale si modificava temporaneamente la circolazione stradale nella Via dell'Equitazione, nella Via del Tennis e nella Via della Dogana della Frazione di Punta Ala per permettere lo svolgimento in totale sicurezza dei lavori di cui al Decreto Dirigenziale n. 20614 del 20.012.2018 con cui è stato approvato l'intervento di **"Recupero e riequilibrio del litorale di Punta Ala"**, e che a seguito di gara d'appalto, con Decreto Dirigenziale n. 21650 del 04.12.2019, certificato in data 20.01.2020, i lavori sono stati affidati **all'Impresa So.Ge.Mar. Costruzioni srl con sede legale in Agrigento Viale L. Sciascia 108, fraz. Villaggio Mose**;

VISTA la PEC del 06/10/2020 n. 21998 con la quale la ditta So.Ge.Mar. costruzioni, tramite il geom. VULLO Calogero chiedeva la proroga dell'ordinanza n. 22/2020 fino a fine lavori

VISTA la richiesta via mail trasmessa dalla geologa Francesca Del Tredici responsabile della P.O.O. Attuazione e Gestione Interventi - Area Toscana Sud Genio Civile Toscana Sud della Regione Toscana in data 23.10.2020 con la quale viene richiesta una modifica alla circolazione stradale in via della Dogana a Punta Ala per consentire alla ditta incaricata la realizzazione di un nuovo pennello in prossimità del bagno Polo;

ACCERTATO che il transito dei mezzi pesanti nel tratto di Via della Dogana interessato risulta fortemente impattante a causa della mole dei mezzi e della ristrettezza della carreggiata, tanto da indurre la ditta incaricata dei lavori a transitare dall'ingresso del varco di via delle Sirene e una volta scaricato il materiale di ritornare verso il varco di via delle Sirene;


Considerato che nella precedente Ordinanza n. 236/2020, i divieti di transito erano limitati alla fascia oraria lavorativa 07:00-18:00 dal lunedì al sabato compreso, allo stato attuale delle cose, considerata la pericolosità a cui andrebbe incontro il transito pedonale nel tratto di Via della Dogana interessato dal passaggio dei mezzi, il divieto di transito su tale tratto sarà esteso **H. 24 a tutti i veicoli a motore e non, ma anche a quello pedonale** a salvaguardia dell'incolumità pubblica e dello svolgimento del lavoro in totale sicurezza.

VISTO l'art. 7 del D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e ss. mm.;

ORDINA

Dal giorno 27.10.2020 fino a fine lavori previsti per il giorno 31.12.2020 con orario 0/24 lungo il tratto di Via della Dogana della Frazione di Punta Ala compreso tra il varco di via delle Sirene e il bar/bagno Polo, sarà regolato a doppio senso di circolazione per permettere alla Impresa So.Ge.Mar. Costruzioni srl con sede legale in Agrigento Viale L. Sciascia 108, fraz. Villaggio Mose il regolare svolgimento dei lavori di "Recupero e riequilibrio del litorale di Punta Ala". Oltre alla messa in sicurezza di tutta l'area di cantiere durante i lavori, si fa obbligo all'Impresa esecutrice di posizionare segnaletica stradale di cantiere al fine di avvisare gli utenti stradali tutti dei lavori in





corso e delle modifiche alla circolazione; in particolare dovrà essere installato il segnale temporaneo di uscita autocarri sia all'ingresso di via delle Sirene sia alla fine della via dell'Equitazione.

Di istituire in via della Dogana, nel tratto compreso tra via delle Sirene e il bagno/bar Polo il divieto di transito a tutti veicoli e ai pedoni eccetto gli autorizzati e le forze di polizia, VVF e soccorso.

Di istituire in via della Dogana, nel tratto compreso tra via delle Sirene e il bagno/bar Polo il doppio senso di circolazione con conseguente oscuramento del senso unico ivi presente per consentire ai veicoli di proprietà della ditta incaricata e già autorizzati di eseguire le manovre in assoluta sicurezza.

Restano invariate le disposizioni impartite nell'ordinanza n. 236/2020.

DISPONE

L'apposizione della segnaletica verticale ed orizzontale sopra descritta, in ottemperanza alle disposizioni del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 Luglio 2002 pubblicata sulla G.U. n. 226 del 26 Settembre 2002, sarà a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori, la quale a lavoro ultimato, dovrà presentare un'autocertificazione di corretto posizionamento della segnaletica occorrente.

AVVISA

I trasgressori che questi saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada in caso di mancato rispetto della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- Al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro il termine di 60 giorni, ovvero al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza.
- Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

La notifica del presente atto a mezzo PEC alla ditta incaricata dei lavori : sogemarsrl@pec.it

I segnali temporanei da utilizzare devono essere quelli previsti dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada e installati a spese e cura del richiedente; i segnali stradali permanenti dovranno essere rimossi od oscurati se in contrasto con quelli temporanei.


L'invio del presente atto all'Ufficio del Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio online di questo Comune.

L'apposizione della segnaletica necessaria e conseguente dovrà avvenire almeno 48 ore prima dell'occupazione ad opera e spese del titolare della concessione di suolo pubblico.

a presente ordinanza è resa pubblica con l'affissione all'Albo Pretorio per la durata di giorni 10 a cura del Messo comunale e con l'apposizione della segnaletica necessaria e conseguente, da installare almeno 48 ore prima della occupazione ad opera e spese del titolare della concessione di suolo pubblico.

Copia della presente ordinanza deve essere trattenuta, unitamente alla concessione per l'occupazione di suolo pubblico, presso il luogo interessato ed essere mostrata ad ogni richiesta dei soggetti di cui all'art.12 del D.L.vo 30.04.1992 n°285.





E' fatto obbligo a chi di dovere rispettare e far rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li

BG/mb 26.10.2020

I
l
R
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
e
B
R
O
M
O
G
E
M
A

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

